



19
Sent. n° 320

Senato del Regno

Reg. Gen.
n° 308 -

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

La Commissione d'Intimazione dell'Alta Corte
di Giustizia, in Camera di Consiglio, composta
degli Onorevoli Senatori, Signori:

Moreno Paolo

Presidente

Cinabro Giovanni

Bacelli Alfredo

Crispo. Moncada Francesco

Massucco Enrico

Membri Ordinari

ha pronunciato la seguente
Sentenza

nel procedimento penale a carico di

Bacelli Piero fu Angelo e fu Carlotta
Combi, Senatore del Regno, nato a Milano
il 14 aprile 1883, ed ivi domiciliato in via
Domizetti, 37,

Dennunciato per contravvenzione agli articoli
11 e 14 del R.D. Legge 29 marzo 1928, n° 1003,

quale rappresentante della Ditta Piricelli che in Oltrisarco, addì 27 aprile 1901, assunse alle proprie dipendenze 26 operai, senza ricorrere all'ufficio di collocamento;

Vista l'ordinanza 23 novembre 1901-X, con la quale S. E. il Presidente del Senato ha trasmesso gli atti processuali relativi alla suddetta contravvenzione per l'ulteriore corso di giustizia,

Soprite le dichiarazioni dell'on. Senatore Piero Piricelli, che ha affermato non aver avuto conoscenza del fatto addebitatogli, esulando dalla sua competenza presidenziale l'assunzione locale degli operai della sua Ditta,

Ricorrendo le conclusioni del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto che la Commissione d'Indagine dichiarasse non esser luogo a procedere per non avere l'onorevole Senatore Piricelli commesso il fatto imputatogli, ed ordini la trasmissione degli atti al Signor Procuratore del Re di Bolzano per l'ulteriore corso di giustizia;

Medita la relazione del Commissario delegato On. Senatore Giovanni Cirio,

La Commissione ritenga in

Fatto

Il 29 aprile 1901, il brigatiere dei Reali Carabinieri della Stazione di Oltrisarco, denunziava al Pretore di Bolzano che la Impresa Piricelli nei mesi di marzo e aprile aveva assunto per i lavori stradali Oltrisarco-Bolzano ventisei operai, senza avere fatto ricorso all'Ufficio Provinciale di Bolzano per la mano d'opera industriale. Contestata dalla Commissione la denunzia stessa all'on. Senatore Piricelli, questi non ha presentato alcuna osservazione sul fatto dell'omesso ricorso all'ufficio provinciale di collo-

causa

Mano

comento, ma ha dichiarato che, e della ommissione e della assunzione di quegli operai non ebbe mai conoscenza. Ha quindi declinato da sé la responsabilità eventuale perché essendo egli il Presidente della Società che s'intitola dal suo nome, ha sì il compito di sorvegliare e disporre l'esecuzione del programma sociale e di presiedere le riunioni del Consiglio, ma non ha quello di attendere a provvedimenti esecutivi, delegati, quanto alle disposizioni generali a tre direttori, e quanto ai provvedimenti locali agli assistenti dei lavori. È a questo personale Subalterno, che compete l'assunzione del personale manuale per i lavori.

Ritenuto in fatto quanto sopra, la Commissione d'Istruzione osserva in

Diritto

che l'articolo 11 del Regio Decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro - articolo modificato dal Regio Decreto 9 dicembre 1929, n. 2333, - stabilisce che i datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera disoccupati, scegliendoli per il tramite degli uffici di collocamento di cui all'art. 1 del Decreto stesso, fra gli iscritti in determinati elenchi. Questa limitazione, ispirandosi a ragioni sociali maggiori degli interessi privati, ed ai vigenti ordinamenti sindacali del lavoro, deve essere osservata così dai datori come dai prestatori di lavoro.

Ma questa Commissione d'Istruzione,

in armonia con un suo precedente giudicato, riconosce essere fondata la eccezione sollevata dall'onorevole Senatore Puricelli, circa la errata identificazione della responsabilità contravvenzionale nella persona del Presidente di una Società per un fatto commesso da uno degli organi esecutivi della Società stessa. Nel caso in esame, se è certa una violazione della legge su citata, non è stato precisato da quale persona la violazione stessa sia stata commessa, ed è evidente che tale persona era da cercarsi negli uffici esecutivi locali della Impresa.

Appare pertanto semplicista e precipitosa la denuncia che qualifica la responsabilità penale del Presidente e titolare di una Ditta, mentre invece non determina l'esecutore dell'azione e della omissione, che sono da reprimere penalmente.

La responsabilità dei terzi nelle contravvenzioni, che era già infirmata dalla coscienza giuridica fin sotto l'impero del Codice penale del 1889, non trova più alcun riferimento nella legge dopo la entrata in vigore del Codice penale del 1931, nel quale è stato soppresso, come opportunamente ricorda il Pubblico Ministero nella sua requisitoria, l'articolo 60. che, in materia contravvenzionale, conferiva ancora un fondamento di legge alla presunzione di corresponsabilità del preposto, nell'azione o nell'omissione del subordinato. Il legislatore volle nel nuovo codice stabilire che lo stesso nesso di causalità deve esistere in tutti i reati;

delitti e contravvenzioni, delitti colposi e dolosi. In tutte le ipotesi, insomma si reati, perché la responsabilità sussista, il fatto che costituisce reato deve essere prodotto con l'atto e con la volontà della persona che ne è incolpata.

È dunque da escludere, in fatto e in diritto, la partecipazione dell'onorevole Senatore Piero Turicelli nella responsabilità di chi omise di fare ricorso all'ufficio di collocamento di Bolzano prima di assumere i ventisei operai nei lavori stradali della Ditta Turicelli da Oltrisarco a Bolzano.

Per questi motivi

La Commissione d'Indagine dell'Alta Corte,
Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento
Giudiziario del Senato e 378 del Codice di procedura
penale;

a) dichiara non essere luogo a procedere contro
l'on. Senatore Piero Turicelli per non avere
egli commesso il fatto imputatogli;

b) ordina la trasmissione degli atti al
Procuratore del Re di Bolzano per l'ulteriore
corso di giustizia.

Così deciso in Roma nella sede del
Senato del Regno, addì 15 gennaio 1932-X.

Il Presidente

Morroni

Il Cancelliere

Carli